ORDINANZA DELLA CORTE

IT

(Terza Sezione)

16 luglio 1998

nella causa C-252/97 P: N contro Commissione delle Comunità europee (1)

(Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Regime disciplinare — Destituzione)

(98/C 312/05)

(Lingua processuale: il francese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-252/97 P, N, già dipendente della Commissione delle Comunità europee, con l'avv. Xavier Magnée, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Louis Schiltz, 2, rue du Fort Rheinsheim, avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quarta Sezione) il 15 maggio 1997 nella causa T-273/94, N/Commissione (Racc. PI, pag. II-289), nonché all'annullamento della destituzione del ricorrente e al risarcimento dei danni, procedimento in cui l'altra parte è: Commissione delle Comunità europee (agente: signor Gianluigi Valsesia, con l'avv. Denis Waelbroeck), la Corte (Terza Sezione), composta dai signori C. Gulmann, presidente di sezione (relatore), J.C. Moitinho de Almeida e J.-P. Puissochet, giudici; avvocato generale: F.G. Jacobs; cancelliere: R. Grass, ha emesso, il 16 luglio 1998, un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Il ricorrente è condannato alle spese.
- (1) GU C 295 del 27.9.1997.

ORDINANZA DELLA CORTE

(Quarta Sezione)

17 luglio 1998

nel procedimento C-422/97 P: Société anonyme de traverses en béton armé (Sateba) contro Commissione delle Comunità europee (1)

(Ricorso avverso un'ordinanza del Tribunale di primo grado — Appalti pubblici di forniture — Archiviazione di una denuncia contro il comportamento dell'autorità aggiudicatrice)

(98/C 312/06)

(Lingua processuale: il francese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-422/97 P, Société anonyme de traverses en béton armé (Sateba) società di diritto francese, con

sede a Parigi, con l'avv. Jacques Manseau, del foro di Parigi, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Ernest Arendt, 8-10, rue Mathias Hardt, avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento dell'ordinanza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Prima Sezione) il 29 settembre 1997, nella causa T-83/97, Sateba/Commissione (Racc. pag. II-1523), procedimento in cui l'altra parte è Commissione delle Comunità europee (agenti: Hendrik van Lier), la Corte (Quarta Sezione), composta dai signori H. Ragnemalm (relatore), presidente di sezione, J.L. Murray e K.M. Ioannou, giudici, avvocato generale: N. Fennelly, cancelliere: R. Grass, ha emesso il 17 luglio 1998 un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La ricorrente è condannata alle spese di causa.
- (1) GU C 55 del 20.2.1998.

Ricorso del Parlamento europeo contro la sentenza pronunciata il 26 maggio 1998 dalla Quinta Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee nella causa T-205/96 tra il Parlamento europeo e il signor Roland Bieber, proposto il 24 luglio 1998

(Causa C-284/98 P)

(98/C 312/07)

Il 24 luglio 1998, il Parlamento europeo, rappresentato dal signor José-Luis Rufas Quintana e dalla signora Evelyne Waldherr, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il segretariato generale del Parlamento europeo, service du courrier e de l'enregistrement, Bâtiment Tour, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso avverso la sentenza pronunciata il 26 maggio 1998 dalla Quinta Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee nella causa T-205/96 tra il Parlamento europeo e il signor Roland Bieber.

Il ricorrente conclude che la Corte voglia:

- annullare la sentenza pronunciata il 26 maggio 1988 dal Tribunale di primo grado nella causa T-205/96, Bieber/Parlamento (¹);
- in subordine annullare i punti 2, 3 e 7 di questa sentenza al fine di ridurre il periodo per il quale il Parlamento europeo è condannato a indennizzare il ricorrente per il periodo 15 giugno 1995-13 dicembre 1995;
- accogliere le conclusioni presentate dal Parlamento europeo in primo grado e, infine,
- statuire sulle spese in conformità alle disposizioni vigenti del regolamento di procedura.